



COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 19 del 22.02.2013

Oggetto: Approvazione convenzione per l'utilizzo di personale di altro Ente locale a tempo parziale ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore 13,00, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme d'uso.

Presiede l'adunanza il dott. GERARDO CAPOZZA nella sua qualità di Sindaco

CAPOZZA GERARDO	SINDACO	P
MARIANI PIETRO GERARDO	ASSESSORE	A
BRACCIA ANGELO MARIA	ASSESSORE	P
CAPUTO MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
CAPUTO FIORELLA	ASSESSORE	P


TOTALE PRESENTI 4 ASSENTI 1

Assiste il Segretario comunale Dr. DE VITO NICOLA


Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Pareri resi ai sensi dell'art.49 della D. L. gs. n. 267/2000:

Parere favorevole del responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica:

..... 

Parere favorevole per la regolarità contabile:

..... 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

VISTA la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001";

CONSIDERATO che in data 31.12.2012 è cessato l'incarico a contratto ex art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 della dott.ssa Angela Di Blasi, a cui erano attribuite, tra l'altro, le funzioni di responsabile del settore finanziario, e che, quindi, questa Amministrazione ha l'esigenza di avvalersi dell'istituto sopra descritto per l'utilizzazione di un dipendente del settore economico - finanziario che, oltre a dimostrare preparazione professionale, abbia una adeguata esperienza amministrativa nei Comuni;

INDIVIDUATO detto dipendente nella persona del rag. Gerardo Regillo, dipendente e Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Guardia Lombardi;

DATO ATTO che il Comune di Guardia Lombardi si è reso disponibile all'utilizzazione in comune del rag. Gerardo Regillo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Enti Locali del 22 gennaio 2004, con il Comune di Morra De Sanctis;

ACCERTATA, altresì, la disponibilità alla descritta soluzione da parte del rag. Gerardo Regillo;

VISTO lo schema di convenzione, che si compone di n. 7 (sette) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Morra De Sanctis e Comune di Guardia Lombardi), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

a voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. di utilizzare il rag. Gerardo Regillo, dipendente del Comune di Guardia Lombardi, in assegnazione parziale presso il Comune di Morra De Sanctis per n. 6 ore settimanali, dal 01.03 fino al 31.12.2013, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", quale Responsabile del Servizio economico - finanziario di questo Comune;

2. di prendere atto che il rag. Gerardo Regillo, categoria giuridica D3 e posizione economica D5, funzionario del Comune di Guardia Lombardi, è già incaricato della responsabilità e posizione organizzativa del relativo Servizio nel Comune stesso;

3. di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Guardia Lombardi, previo consenso dell'interessato, disciplinante tutti gli aspetti del rapporto di che trattasi, schema che si compone di n. 7 (sette) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale;

4. di autorizzare il Responsabile del Settore Amministrativo alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 3) del presente deliberato, previo formale recepimento da parte del Comune di Guardia Lombardi ed espresso assenso del dipendente interessato ed incaricare, altresì, il medesimo Responsabile dell'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato, ivi compresa la relativa informazione da rendere alle OO.SS. interne;

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente atto sarà imputata al cap. 1021 del b.p. 2013 in corso di redazione.

Con separata votazione palese, ad esito favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS
Provincia di Avellino

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI
Provincia di Avellino

CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA, NEL SERVIZIO CONTABILE DEL COMUNE DI MORRA DE SANCTIS, DI UNA UNITA' DI PERSONALE CAT. PROF. "D" DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

L'anno duemilatredici, il giorno del mese di, presso la Residenza Comunale di Guardia Lombardi, con la presente convenzione avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Guardia Lombardi, codice fiscale, rappresentato da..... nato ail....., il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile del.....,

e

Il Comune di Morra De Sanctis, codice fiscale, rappresentato dal Signato a () il, il quale agisce non in proprio, ma nell'esclusivo interesse del Comune che in questo atto legittimamente rappresenta, nella sua qualifica di Responsabile del.....,

PREMESSO:

Che il Comune di Morra De Sanctis con deliberazione di Giunta Comunale n. ... , adottata in data, esecutiva ad ogni effetto di legge, ha deciso l'utilizzo a tempo parziale del dipendente del Comune di Guardia Lombardi rag. Gerardo Regillo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma I, del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ed ha approvato lo schema di convenzione in oggetto;

Che il Comune di Guardia Lombardi con deliberazione di Giunta Comunale numero ... , adottata in data..... esecutiva ad ogni effetto di legge, ha, a sua volta, approvato lo schema di convenzione medesimo;

Che il rag. Gerardo Regillo, Funzionario del Comune di Guardia Lombardi, dipendente a tempo indeterminato del medesimo Ente con la categoria giuridica D, sentito in proposito, per quanto attiene nello specifico alle modalità inerenti l' espletamento dell'attività di utilizzazione lavorativa oggetto della presente convenzione, ha espresso il proprio consenso al riguardo, come da dichiarazione "per accettazione" resa dallo stesso funzionario in calce alla presente convenzione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 1. Oggetto della convenzione

Il Comune di Guardia Lombardi (Ente di provenienza) ed il Comune di Morra De Sanctis (Ente di utilizzazione), dichiarano di comune accordo di voler utilizzare a tempo parziale, per una parte dell'orario ordinario d'obbligo e per il periodo di cui al successivo articolo 4, il Funzionario rag. Gerardo Regillo, nato a Bisaccia il 18.10.1952, e residente in Guardia Lombardi, via San Rocco, 45, C.F. RGLGRD52R18A881B, dipendente a tempo indeterminato del comune di Guardia

Lombardi, ascritto alla categoria professionale D, già responsabile del Servizio contabile del Comune medesimo.

Articolo 2. Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data del 01.03.2013 ed ha scadenza il 31.12.2013.

Qualora dovessero verificarsi diverse necessità, le parti sin d'ora concordano la scadenza anticipata, senza necessità di ulteriori formalità, a semplice comunicazione della parte interessata con indicazione della data dalla quale si ritiene risolta la convenzione, non inferiore ad un mese dalla comunicazione.

Articolo 3. Compiti del Funzionario

Ogni Ente, nel rispetto dei propri ordinamenti, richiederà al Funzionario i compiti previsti dal ruolo all'interno degli stessi ricoperto ed ascrivibili alla categoria professionale di appartenenza, nel rispetto di tutte le norme previste per il rapporto di pubblico impiego dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti degli uffici e dei servizi dei rispettivi Enti.

L'Ente utilizzatore dichiara sin d'ora la volontà di attribuire con espresso decreto sindacale al funzionario la responsabilità del Servizio Contabile e correlata posizione organizzativa.

Articolo 4. Tempo di lavoro e relativa articolazione

L'Ente di provenienza e l'Ente utilizzatore, congiuntamente, stabiliscono la seguente articolazione del predetto orario di lavoro, alla quale il Funzionario dovrà scrupolosamente attenersi:

- 30 ore presso il Comune di Guardia Lombardi

- 6 ore presso il Comune di Morra De Sanctis

con orari da concordarsi secondo le necessità dei due Enti.

Articolo 5. Gestione del rapporto di lavoro

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto lavorativo del Funzionario, ed il relativo trattamento giuridico ed economico, restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

Articolo 6. Ripartizione degli oneri diretti ed indiretti

La retribuzione del Funzionario sarà corrisposta da ciascun Ente proporzionalmente alla sua utilizzazione tenendo conto che gli emolumenti erogati, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali a carico del datore di lavoro, saranno pari a quelli spettanti al lavoratore dipendente appartenente alla categoria giuridica D3 (posizione economica D5), secondo la disciplina di cui alla tabella B del CCNL del 22.01.2004 e successivi.

La ripartizione degli oneri inerenti l'utilizzazione del Funzionario tra l'Ente di provenienza e l'Ente di utilizzazione avverrà proporzionalmente al tempo di lavoro reso in ciascuno dei due enti, come riportato dall'art. 4.

L'indennità di posizione attribuita al Funzionario è stabilita ed è erogata secondo gli importi da ciascun Ente determinati.

Il Comune di Guardia Lombardi provvederà all'erogazione delle competenze economiche spettanti al dipendente, competenze che verranno rimborsate a cadenza mensile dal Comune di Morra De Sanctis.

Al dipendente competono, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000.

Articolo 7. Responsabilità

Per tutta la durata del rapporto di lavoro regolato dalla presente convenzione, il Funzionario dovrà prestare la propria attività in favore di entrambi gli Enti, come definito nei precedenti articoli, ed a lui si applica tutta la disciplina del rapporto di pubblico impiego.

La presente convenzione viene redatta in carta semplice in relazione al disposto dell'art. 25 della tabella B) allegata al DPR 26.10.1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Morra De Sanctis
Ente di utilizzazione

Per il Comune di Guardia Lombardi
Ente di Provenienza

Per accettazione
Il Funzionario
Rag. Gerardo Regillo

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.TO DOTT. CAPOZZA GERARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00, con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Li, 26 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. DE VITO NICOLA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Li, 26 febbraio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DE VITO NICOLA

26/02/2013 - 13/03/2013

Gerardo Capozza

